

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GRECO, VALENTINO, BATTAGLIA,
CARUSO Antonino, MACERATINI, BUCCIERO, MELONI,
FOLLIERI, CIRAMI, PETTINATO, SCHIFANI,
CONTESTABILE, PASTORE, VENTUCCI, CALLEGARO e
MUNGARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1997

Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni
nei procedimenti civili

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che modifica l'articolo 250 del codice di procedura civile, prevede che le notificazioni delle intimazioni a testimoni non vengano più effettuate solo dall'ufficiale giudiziario, ma anche dall'avvocato costituito. Tale possibilità è riconosciuta al difensore in materia penale ai sensi dell'articolo 152 del codice di procedura penale e 56 delle norme di attuazione dello stesso

codice. Il nuovo articolo proposto viene così a superare una disparità non giustificata tra le notificazioni in materia penale ed in quella in materia civile, sortendo peraltro l'effetto sul piano pratico di alleviare il lavoro degli uffici notifiche e degli uffici giudiziari, già gravati di onerosi compiti e funzioni, e di un minore aggravio di spesa per il cittadino, nonchè di una accelerazione dei procedimenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 250 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 250. - (*Intimazione a testimoni*). - L'intimazione a testimoni consiste nella formale comunicazione ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L'intimazione, a richiesta dalla parte interessata, viene eseguita dall'ufficio giudiziario.

L'intimazione può essere effettuata, per la parte interessata, anche dal difensore costituito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, il difensore documenta tale spedizione, depositando in udienza copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o piego.

